



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

NR. 58 DEL 21-11-2023

ORIGINALI

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DE
MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Novembre, dalle ore 18:30, nella Sala comunale sita in Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente
ZANELLA CARLO	X	
STACH MARTINA	X	
MARIN MICHELE		X
ZANELLA WALTER	X	
DE NARDIN ELISA	X	
FELTRIN ELEONORA	X	
TURRO ELENA	X	
RORO ALESSIA		X
CECCHIN ELENA	X	
GRIS CARLO	X	
TOFFOLET MILO	X	
DEL MONEGO LORENZO	X	
VIGNA CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

PRESENTI ESTERNI:

Componente	Presente	Assente
BROCCON MORENO	X	

Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta SANDRA CURTI, Segretario Comunale.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 10/09/1991 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01.07.2022 di approvazione delle linee programmatiche;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'08.08.2022, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) – Periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)";

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 28.12.2022 con la quale sono stati approvati il DUPS 2023-2025 aggiornato, il Bilancio di previsione 2023-2025 e tutti gli allegati previsti dalla normativa;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 19.02.2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2023/2025 (Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance)", con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi (PRO/PEG) integrato al Piano della Performance 2023-2025;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26.09.2023, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) – Periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)";

VISTI gli atti fino ad oggi adottati, che hanno comportato variazioni negli stanziamenti di competenza e di cassa al bilancio di Previsione 2023-2025 e al PRO/PEG approvati con le delibere sopracitate;

PREMESSO che questo Comune è, attualmente, privo di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio comunale per cui emerge la necessità di dotarsi di un "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili";

DATO ATTO che attualmente i matrimoni e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati nel locale adibito a Ufficio del Sindaco presso la sede comunale in piazza del Mercato 2 e presso la sala conferenze ubicata presso il Museo Etnografico della Provincia di Belluno sito in loc. Seravella di Cesiomaggiore, ove risulta istituito un ufficio distaccato di stato civile, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.05.2010 ad oggetto "Celebrazione matrimoni presso la sala conferenze del Museo Etnografico della Provincia di Belluno sito a Seravella in Comune di Cesiomaggiore";

VISTO l'art 89 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267 il quale, al comma 1, dispone che "gli Enti locali disciplinano con propri regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi";

VISTA la Circolare n 29 del 7 giugno 2007 prot n 2007 06193-15100/397 a cura del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, con la quale vengono fornite istruzioni e chiarimenti agli Ufficiali di Stato Civile circa la facoltà di celebrare i matrimoni civili in luoghi diversi dalla casa comunale qualora abbiano disposto l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;

RITENUTO che tali indicazioni valgano, in via analogica, anche per la costituzione delle unioni civili prevista dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;

RICHIAMATI l'art 1 e i Titoli VIII e VIII-bis del DPR 396 del 03.11.2000;

RICHIAMATI altresì gli artt. 106 e seguenti dalla Sezione IV del Codice Civile e la Legge n. 76 del 20 maggio 2016;

RILEVATA, l'opportunità di disciplinare l'organizzazione del servizio in oggetto allo scopo di regolamentare l'organizzazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, prevedendo per le celebrazioni in argomento luoghi accoglienti ed adeguati all'importanza della cerimonia anche in giornate non lavorative ed al di fuori dell'ordinario orario di servizio;

RILEVATO che, a cura del Servizio Amministrativo, è stata elaborata una proposta di regolamento che ora viene sottoposta all'esame del Consiglio comunale per la sua approvazione;

DATO ATTO che la bozza del regolamento suddetto è stata esaminata con esito favorevole in data 14.11.2023 dalla Commissione Consiliare Regolamenti Comunali;

INTESO, pertanto, provvedere all'approvazione del Regolamento in questione secondo il testo definitivo riportato all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno che il suddetto regolamento sia vigente dal 1° gennaio 2024;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il DPR 396/2000;

VISTI gli artt. 106 e seguenti del Codice Civile;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Vigna, Presidente della Commissione regolamenti, per l'illustrazione.

L'Assessore spiega che si è reso necessario disciplinare le celebrazioni di matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili, che possono avvenire nell'ufficio del Sindaco o presso il museo di Seravella.

Successivamente spiega che il regolamento è piuttosto complesso nella parte inerente la celebrazione al di fuori della casa comunale, in quanto è necessario rispettare quanto disposto a livello normativo e ministeriale.

Evidenzia, quindi, vari aspetti regolamentati: luoghi di celebrazione, giorni e orari, tariffe, organizzazione della sala e degli spazi utilizzati, allestimento delle sale, etc.

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire.

Il Sindaco ringrazia la Commissione regolamenti per il lavoro fatto, dà lettura della parte dispositiva della proposta agli atti e invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Si pone in votazione l'argomento.

consiglieri presenti: n. 11

consiglieri votanti: n. 11

consiglieri favorevoli: n. 11

consiglieri astenuti: n. 0

consiglieri contrari: n. 0

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, si approva all'unanimità.

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di APPROVARE il "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione

delle unioni civili”, secondo il testo allegato sub “A” al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che il sopraccitato regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024;

4) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata stabilita dall'art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell'ente;

SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

consiglieri presenti: n. 11

consiglieri votanti: n. 11

consiglieri favorevoli: n. 11

consiglieri astenuti: n. 0

consiglieri contrari: n. 0

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, si approva all'unanimità.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CARLO ZANELLA

IL SEGRETARIO
SANDRA CURTI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO
SANDRA CURTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e correttezza dell'azione amministrativa.

CESIOMAGGIORE, 17-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FONTANA TAMARA

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 297 del 17-11-2023



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

CESIOMAGGIORE, 17-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 297 del 17-11-2023



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 58 del 21-11-2023, avente ad oggetto ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 27-11-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
DALLA CORTE CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. del

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2 – Funzioni

3. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396;
4. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

Art. 3 – Luoghi della celebrazione/costituzione

1. La "Casa comunale", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati in uno dei seguenti luoghi:
 - a. Nel locale adibito a Ufficio del Sindaco presso la sede comunale in piazza del Mercato 2;
 - b. Presso la sala conferenze ubicata presso il Museo Etnografico della Provincia di Belluno sito in loc. Seravella di Cesiomaggiore;
3. La Giunta comunale è l'organo deputato a disporre l'istituzione di ulteriori luoghi di proprietà comunale, e comunque disponibili, quali uffici distaccati di stato civile; si demanda alla Giunta comunale di predeterminare nel medesimo provvedimento i giorni della settimana e l'orario in cui potranno essere celebrati i matrimoni e le unioni civili in omogeneità e coordinamento con le modalità definite nel presente regolamento;
4. Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere celebrati pubblicamente anche presso edifici privati di pregio storico e/o artistico, istituiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale quali uffici distaccati di stato civile, nel rispetto degli indirizzi, principi e modalità previsti dal presente regolamento.

Art. 4 – Proposte da parte di privati

1. La proposta per l'istituzione di nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere presentata da soggetti privati proprietari di edifici rientranti nel patrimonio culturale del territorio comunale in quanto caratterizzati da pregio storico e/o artistico a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata;
2. Per essere considerati edifici di pregio storico e/o artistico gli stessi edifici dovranno possedere:
 - L'attestazione di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004: tale fattispecie comprende anche l'ipotesi di cui all'articolo 128 della medesima legge che prevede la conservazione di efficacia dei vincoli acquisiti sulla base di normative precedenti;
 - Oppure essere riconosciuta quale Villa Veneta;
3. Per gli immobili di pregio storico e/o artistico sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (comprese le fattispecie disciplinate dall'art. 128 del medesimo D. Lgs) il vincolo sarà dimostrato allegando copia del decreto di vincolo. Per gli immobili di pregio storico e/o artistico individuati quale Villa Veneta, il riconoscimento dovrà essere dimostrato allegando copia del provvedimento dell'Istituto regionale Ville Venete.
4. In entrambe le fattispecie la proprietà (e/o titolare di altro diritto reale di disponibilità dell'edificio) dovrà presentare, a corredo della proposta, la documentazione dimostrante i caratteri storici e/o artistici, ovvero gli elementi costituenti espressione dei valori storici, culturali del territorio e relativi all'area.
5. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, la proposta dovrà essere corredata dal parere favorevole preventivo della Soprintendenza competente sul bene.

Art. 5 – Vincolo di destinazione dei siti privati

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Cesiomaggiore devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo per la durata della convenzione di cui all'art. 7 comma 1;
2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione (esempio: una sala o eventuale pertinenza quale il giardino da utilizzare per la celebrazione) di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni o alla costituzione di unioni civili. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di disponibilità predeterminata per un utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito, o parte del medesimo, alla celebrazione solo in determinati giorni della settimana o del mese, purchè tale destinazione abbia carattere prestabilito, duraturo e non occasionale.
3. E' fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni e unioni civili, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

Art. 6 – Procedura per l'istituzione di un ufficio separato di Stato Civile in edifici storici e/o artistici di proprietà privata e proposti da soggetti privati.

1. La Giunta comunale, organo deputato ad istituire uffici distaccati di stato civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, definisce gli indirizzi in base ai quali procedere per l'individuazione dei siti sui quali istituire gli uffici distaccati medesimi, approvando la bozza di convenzione da sottoscrivere con i soggetti privati;
2. L'amministrazione comunale provvede, con apposito avviso di manifestazione di pubblico interesse, al reperimento delle proposte da parte dei privati delle sedi nelle quali istituire gli uffici distaccati di stato civile per la celebrazione dei matrimoni e costituzione di unioni civili.
3. Un'apposita commissione tecnica avrà il compito di valutare in particolare i requisiti dei soggetti privati partecipanti all'avviso, il pregio storico e/o artistico dell'edificio proposto, l'idoneità della sede proposta per la funzione richiesta, l'adeguatezza delle attrezzature minime messe a disposizione per la celebrazione e quant'altro sarà oggetto di valutazione ed indicato dalla Giunta Comunale. La Commissione inoltrerà alla Giunta comunale per la formalizzazione dell'istituzione degli uffici distaccati di stato civile le proposte offerte dai soggetti privati che riterrà idonee alla funzione di stato civile in questione e comunicherà le proposte non idonee in maniera tale che la Giunta comunale possa prenderne atto.
4. Successivamente all'istituzione degli uffici distaccati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili, sarà sottoscritta la convenzione con i soggetti privati per regolare i rapporti tra il Comune e la proprietà e/o titolare di altro diritto reale.

Art. 7 – Regolamento dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti privati.

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto privato titolare del sito per la celebrazione del rito avrà durata di minimo tre anni, con possibilità di rinnovo ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
2. Nell'atto convenzionale dovrà essere specificato che il privato concede a titolo gratuito il sito e l'allestimento minimo del medesimo, per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili;
3. La convenzione preciserà che il Comune istituirà una tariffa a favore del bilancio del Comune per lo svolgimento della celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile; sarà altresì precisato nella convenzione medesima che il privato non potrà richiedere alcuna tariffa o rimborso spese per l'utilizzo del sito messo a disposizione
4. L'atto convenzionale dovrà contenere una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato, salvo ulteriore risarcimento del danno
5. La convenzione dovrà prevedere nei confronti del Comune di Cesiomaggiore l'esonero da ogni responsabilità diretta ed indiretta.

Art. 8 – Giorni e orari della celebrazione/costituzione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati/costituiti in via ordinaria all'interno dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile, nel giorno indicato dalle parti,

- compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, la disponibilità della sala e del celebrante;
2. I locali concessi per la celebrazione/costituzione saranno concessi previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale;
 3. E' possibile la celebrazione/costituzione nel giorno di Sabato durante tutto l'anno e nel giorno di Domenica nei mesi da ottobre a maggio, previo accordo sull'orario richiesto;
 4. I nubendi e le parti che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario previsto per la celebrazione/costituzione e per questo dovranno trovarsi presso il luogo individuato quale sede per la celebrazione/costituzione almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia;
 5. Sono comunque escluse le celebrazioni dei matrimoni e le costituzioni delle unioni civili durante le seguenti festività o periodi:
 - Giorno del Santo Patrono
 - 1^ gennaio
 - 6 gennaio
 - Giorno di Pasqua, sabato precedente e il lunedì dell'Angelo
 - 25 aprile
 - 1 maggio
 - 2 giugno
 - 15 agosto
 - 1^ novembre
 - 8 dicembre
 - 24,25,26 e 31 dicembre

Art. 9 – Tariffe

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di un rimborso spese che verrà, eventualmente, aggiornato annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, dei servizi offerti e dalle spese gestionali quali riscaldamento, pulizia, ecc.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile. La prenotazione della sede, per la celebrazione del matrimonio, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
3. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
4. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.
5. Nell'ipotesi di celebrazione/costituzione ai sensi dell'art 110 del Codice civile è applicata la gratuità della tariffa
6. La tariffa non è soggetta ad Iva come da disposizione dell'Agenzia delle Entrate Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n. 236 del 23 agosto 2007.

Art. 10 – Organizzazione del servizio e prescrizioni

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie

- a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni delle sedi;
2. La visita dei locali destinati alle celebrazioni/costituzioni può essere effettuata solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, presso l'Ufficio di Stato Civile nel caso essi siano situati nella sede comunale, o presso il proprietario e/o titolare di altro diritto reale, nell'ipotesi di luoghi adibiti a casa comunale siti presso altri edifici;
 3. L'Ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di servizio, informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa;
 4. E' vietato, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi di celebrazione o che crei pericolo per terzi, negli spazi interni ed esterni al Municipio. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente il costo delle spese di pulizia aggiuntive;
 5. E' altresì vietato l'uso di candele, o ceri, di razzi o altro materiale pirotecnico sia all'interno del locale prescelto che nelle relative adiacenze;
 6. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse l'ammontare degli stessi, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 11 – Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering e similari nella sala istituita a casa comunale, l'eventuale utilizzo di altri spazi di proprietà di terzi andrà concordato autonomamente dai nubendi o dalle parti;
4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
5. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia.
6. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
7. Ai richiedenti a propria cura e spese sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purchè non intralcino lo svolgimento della cerimonia;
8. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
9. E' consentito l'uso dei locali fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).

Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo del Comune;
2. Previa verifica informale della disponibilità della sede desiderata presso l'ufficio dello stato civile del Comune da parte delle parti interessate alla celebrazione/costituzione, la richiesta relativa all'utilizzo della sala, la scelta della data e degli orari per la celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile va inoltrata alla pec del Comune di Cesiomaggiore o direttamente al protocollo da parte delle parti almeno 90 giorni lavorativi precedenti la celebrazione;
3. L'Ufficio di Stato civile esamina le istanze in ordine di arrivo al protocollo, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accerta la disponibilità della sala e accorda l'utilizzo della stessa, oppure comunica le ragioni del mancato accoglimento della richiesta;
4. La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non presenteranno richiesta di avvio del procedimento per la pubblicazione di matrimonio e di costituzione delle unioni civili e non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo della relativa tariffa per l'utilizzo della sala
5. Il mancato avvio del procedimento per la pubblicazione di matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, o la mancata presentazione della documentazione comprovante il pagamento dei costi previsti per l'erogazione del servizio richiesto entro 10 giorni dalla data prevista, costituisce esplicita rinuncia da parte dei richiedenti

Art. 13 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese;
2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni;
3. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento

Art. 14 – Matrimonio o unione civile per delega

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga per delega di altro Comune, gli sposi o le parti dovranno inoltrare la preventiva richiesta relativa all'utilizzo dei luoghi ove effettuare le celebrazioni, la scelta della data e gli orari per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili con le medesime modalità e termini nel precedente articolo 12

2. Il matrimonio o l'unione civile potrà essere celebrato/costituita nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento
3. Nella fattispecie prevista dal presente articolo, la prenotazione avrà efficacia subordinatamente all'adempimento di quanto previsto dall'art 12 commi 4 e 5 e all'acquisizione della delega da parte di altro Comune

Art. 15 – Formalità preliminari alla celebrazione/costituzione

1. Nel giorno della celebrazione/costituzione per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità;
2. Almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni e dichiarare il regime patrimoniale prescelto
3. In caso, per motivi di urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o le parti devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 09:00 del giorno lavorativo precedente la celebrazione

Art. 16 – Matrimoni e unioni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Cesiomaggiore che intendono celebrare il matrimonio o costituire unione civile in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi in questo Comune ed i nubendi e le parti dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - Il codice civile
 - Il D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii
 - Il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii
 - Lo Statuto Comunale
 - La Legge 76, 20 maggio 2016 e ss.mm.ii

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024
